

# DECISIONI CECA

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 febbraio 1990

relativa ad un intervento finanziario della Repubblica federale di Germania a favore dell'industria carboniera nel 1989 e ad un intervento finanziario complementare a favore dell'industria carboniera nel 1988

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/632/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2064/86/CECA della Commissione, del 30 giugno 1986, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1 e l'articolo 10,

considerando quanto segue:

### I

Il governo della Repubblica federale di Germania ha notificato alla Commissione, con lettera del 25 luglio 1989, conformemente all'articolo 9, paragrafo 2 della decisione n. 2064/86/CECA, l'importo compensativo destinato ai produttori di energia elettrica che utilizzano carbone comunitario per l'anno 1989. Quest'importo compensativo è finanziato da un fondo compensativo (*Ausgleichsfonds*) creato nell'ambito della terza legge relativa all'energia elettrica prodotta con il carbone.

Per quanto concerne gli anni 1988 e 1989, la Commissione è stata inoltre informata che il calcolo finale delle disponibilità del fondo, stabilito sulla base delle entrate derivanti dall'applicazione dei tassi di prelievo del 7,25 % nel 1988 e dell'8,5 % nel 1989, sarà superiore sia agli importi relativi al 1988, autorizzati con la decisione 89/296/CECA della Commissione<sup>(2)</sup>, sia a quelli relativi al 1989 come notificato il 25 luglio 1989.

Gli importi in questione, finanziati dal sistema di prelievo operato tramite la « Kohlepfennig » ammontano a:

— 5 600 milioni di marchi tedeschi per l'anno 1989, di cui 5 200 milioni di marchi tedeschi quali spese correnti per tale anno;

— 200 milioni di marchi tedeschi che si aggiungono all'importo già autorizzato per il 1988, portando quindi l'importo a 4 900 milioni di marchi tedeschi quali spese correnti per tale anno.

### II

Il fondo compensativo, iscritto nella terza legge relativa all'energia elettrica prodotta con il carbone, si propone di compensare in parte la differenza di prezzo esistente da un lato per 11,5 milioni di tonnellate equivalenti carbone (TEC) fra il carbone fossile comunitario e il carbone importato, e, dall'altro, per 23 milioni di TEC, fra il carbon fossile comunitario e l'olio combustibile.

Tale sistema compensativo è applicato ad un volume annuo di circa 34,5 milioni di TEC di carbon fossile comunitario.

Esso rappresenta una misura connessa alla commercializzazione del carbone che, anche se non grava direttamente sui bilanci pubblici, è tuttavia finanziata tramite prelievi resi obbligatori in seguito all'intervento dello Stato.

Inoltre, il suddetto sistema conferisce un vantaggio economico alle imprese dell'industria carboniera. Esso costituisce pertanto un aiuto indiretto a favore di tale industria ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 2064/86/CECA.

Deve pertanto essere oggetto di una presa di posizione della Commissione, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2 della decisione precisata.

<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 116 del 28. 4. 1989, pag. 52.